

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 733

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

(V. Stampato Camera n. 2051)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1987*

—————

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1988**

—————

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 211.779.311.204.000.

3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.